



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

U.O.C. S.U.A.P. Privacy e Statistica

STUDI PROFESSIONALI MEDICI ODONTOIATRICI E DI ALTRE PROFESSIONI
SANITARIE E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

SCIA

ai sensi della L.R. 51/2009 (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”) e del Regolamento di attuazione n. 79/R/2016 (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”), come modificato dal Regolamento di attuazione 90/R/2020 (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020”)

Campo di applicazione

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 5 agosto 2009 n. 51, è soggetto a SCIA da presentarsi al Comune l’avvio degli studi medici professionali la cui attività consista in prestazioni mediche con minore invasività nei confronti del paziente.

Nello specifico, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento di attuazione n. 79/R/2016, come modificato dal Regolamento n. 90/R/2020, sono soggetti a SCIA:

- gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente individuate alla lettera m) del [Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali](#) di cui alla D.G.R. 29 luglio 2013, n. 638;
- gli studi medici che erogano anche visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all’attività clinica senza refertazione per terzi (intendendosi per “refertazione per terzi” la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica).

Sono, in tal caso, oggetto di SCIA in base all’art. 20 della L.R. 51/2009:

- a) l’apertura;
- b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attività (intendendosi per ampliamento dell’attività l’avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte, mentre per trasformazione la modifica di attività sanitarie già autorizzate);
- c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità dello studio ai requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, così come descritti dall’[Allegato C del Regolamento di attuazione 16 settembre 2020, n. 90/R](#);

d) il trasferimento in altra sede.

Modalità operative

Chi intenda avviare nel Comune di Pistoia uno studio professionale medico odontoiatrico e/o di altre professioni sanitarie rientrante nella casistica di cui alla sezione precedente deve presentare SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale Star, selezionando il **codice della attività di riferimento**:

- **86.21.2 - Studi medici con diagnostica strumentale non invasiva finalizzata a refertazione per terzi**
- **86.22.11 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia a minore invasività**
- **86.22.13 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia a minore invasività**
- **86.22.15 - Studi odontoiatrici che erogano prestazioni a minore invasività**
- **86.22.18R - Studi professionali**

Il portale STAR si collegherà automaticamente al portale SISAC (Anagrafe Regionale Strutture Sanitarie e Processi di Autorizzazione e Accreditamento) delle strutture sanitarie regionali.

La SCIA dovrà essere compilata tramite l'apposita modulistica regionale, approvata con Decreto Dirigenziale n. 15101 del 22/9/2020: *“D.P.G.R. 16 settembre 2020 n. 90/R: approvazione modulistica per gli studi per la richiesta di autorizzazione e per la SCIA e relative liste di autovalutazione. Revoca decreti 1862 del del 20 febbraio 2017 e n. 3752 del 19 marzo 2018”*, come aggiornata con Decreto Dirigenziale 16122 del 14/10/2020.

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti ed, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre che dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante attestanti i requisiti previsti dall'Allegato C del Regolamento di attuazione n. 90/R/2020, della seguente documentazione:

- planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata, datata e sottoscritta dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli locali/spazi con destinazione d'uso, i percorsi interni ed esterni e gli accessi allo studio, la superficie in metri quadri ed i rapporti aeroilluminanti per singoli locali, la collocazione degli eventuali macchinari e apparecchiature;
- inventario delle attrezzature sanitarie, ad eccezione dei beni mobili di valore non superiore ad € 516,00;
- relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell'ambito dei processi di sterilizzazione o dal tecnico installatore dell'apparecchiatura di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio è dotato;
- liste di autovalutazione;
- solo in caso di utilizzazione non esclusiva dello studio, cioè quando il locale e le attrezzature sono utilizzate da più di un titolare, apposita dichiarazione di utilizzazione non esclusiva;
- dichiarazione sostitutiva Antimafia;
- attestazione del versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA unitamente ad una marca da bollo da € 16,00 (una seconda marca da bollo dovrà essere inoltrata successivamente per il rilascio del provvedimento);

- attestazione del pagamento degli oneri regionali secondo gli importi e le modalità riportate nell'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

L'attività oggetto della Segnalazione (SCIA), può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al Comune di Pistoia.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ricevuta l'istanza, procederà ad inviare la documentazione al Gruppo Tecnico Regionale di Verifica, costituito ai sensi del D.P.G.R. n. 4229 del 27/03/2018, al fine accertare la presenza degli requisiti di cui sopra.

Ai sensi dell'art.19 della L.R. 51/2009, entro **60 giorni dal ricevimento della segnalazione**, ove il Comune accerti la carenza della documentazione e delle condizioni e dei requisiti richiesti (anche in conseguenza del parere trasmesso dal Gruppo Tecnico Regionale di Verifica), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività o di realizzazione delle variazioni previste ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'Amministrazione Comunale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Decorso il termine di 60 giorni, il Comune potrà comunque adottare i provvedimenti di cui sopra nei casi di:

- falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata;
- situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste a tutela della salute.

Costi

- versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento della presentazione dell'istanza;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- **oneri regionali** di cui all'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

Assistenza tecnica STAR e SISAC

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al Manuale d'uso di STAR.

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

Per assistenza nella compilazione del modulo inerente l'attestazione dei requisiti si comunica che è attivo un servizio di help desk SISAC accessibile tramite:

- numero verde: 800 814013, attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi;
- email: help@consorziometis.it

Normativa di riferimento

- **L.R. 51/2009** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);
- **Regolamento di attuazione n. 79/R/2016** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);
- **Regolamento di attuazione 90/R/2020** (*“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020”*);
- **Legge 241/1990** (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).